

c) i risultati dei controlli in loco effettuati per le misure di cui al titolo II, pari ad almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione nel precedente anno civile a norma dell'articolo 27, nonché le riduzioni e le esclusioni applicate a norma dell'articolo 31;

d) i risultati dei controlli ex post effettuati a norma dell'articolo 30 durante il precedente anno civile, con l'indicazione del numero di controlli effettuati, dell'importo delle spese verificate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell'articolo 31.»

18) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli

1. Se, per un beneficiario, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*), gli Stati membri assicurano che le inadempienze determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.

2. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo

riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Le informazioni di cui al primo comma possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi.

3. È conservata una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

4. L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

(*) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

